

**IL RETTORE**

**VISTO** il T.U., delle Leggi sull'Istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

**VISTA** la Legge 21 febbraio 1980, n. 28;

**VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

**VISTA** la legge 3 luglio 1998, n. 210;

**VISTO** il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;

**VISTO** il D.R. n. 1442 del 4 giugno 1999, e successiva modifica, con il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle procedure di trasferimento dei professori e dei ricercatori universitari;

**VISTA** la deliberazione del 25 maggio 2004 del Senato Accademico dell'Università, con la quale sono state proposte modifiche al predetto regolamento;

**VISTA** la deliberazione del 31 maggio 2004 del Consiglio di Amministrazione dell'Università, con la quale è stato espresso parere favorevole a tali modifiche;

**VISTO** il Decreto dirigenziale dell'1.7.2004, trasmesso dal MIUR con nota n. 2031 dell'1.7.2004, con il quale viene rilevata l'obbligatorietà dell'acquisizione del parere del CUN in tutti i casi di trasferimenti di docenti e ricercatori;

**VISTE** le ulteriori deliberazioni dell'8 e del 23 luglio 2004, rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico di accoglimento del rilievo;

**VISTA** la nota n. 24976 del 30.8.2004, con la quale sono state trasmesse al MIUR le predette deliberazioni di accoglimento del rilievo;

**CONSIDERATO** che tale nota risulta acquisita agli atti del predetto dicastero in data 3.9.2004:

**DECRETA:**

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, viene riformulato come segue il Regolamento di Ateneo per le procedure per la copertura dei posti di personale docente e ricercatore mediante trasferimento e mediante mobilità nell'ambito della stessa sede universitaria.

**Art. 1** - il Rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4°, della legge 449/1997, le procedure per la copertura mediante trasferimento dei posti di professore e di ricercatore di ruolo, previa delibera della Facoltà interessata

**Art. 2-11** Consiglio di Facoltà delibera, a voto palese e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, la richiesta di copertura mediante trasferimento dei posti disponibili.

**Art. 3** - Tra la disponibilità del posto e la delibera della Facoltà dovranno essere trascorsi almeno 20 giorni.

**Art. 4** - Il Rettore provvederà direttamente all'invio alla G.U. della vacanza del posto e della comunicazione di inizio di procedura di copertura per trasferimento. Alla procedura di trasferimento possono partecipare, esclusivamente a domanda dell'interessato, da prodursi entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di trasferimento sulla Gazzetta Ufficiale, docenti e ricercatori di ruolo dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria. La domanda va indirizzata direttamente al Preside della Facoltà interessata, corredata dallo stato di servizio e dai titoli didattici, scientifici ed assistenziali ritenuti utili ai fini della chiamata.

Le Facoltà per la chiamata dovranno osservare i seguenti criteri:

- pertinenza delle pubblicazioni scientifiche rispetto al settore scientifico-disciplinare messo trasferimento rispetto alle esigenze della Facoltà;
- attività didattica, scientifica ed assistenziale (per il personale docente e ricercatore medico della Facoltà di Medicina e Chirurgia) svolte nello stesso settore o, in via subordinata, in uno dei settori dichiarati affini compatibili con le esigenze della Facoltà;
- qualsiasi titolo o documento atto a valutare la personalità didattica, scientifica o assistenziale del candidato.

**Art. 5** - Il Consiglio di Facoltà entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando, delibera in merito alle domande pervenute, a maggioranza degli aventi diritto.

**Art. 6** - La proposta di chiamata, ovvero la scelta di non procedere al trasferimento, dovranno essere motivate e di esse l'Ateneo dovrà dare comunicazione a tutti coloro i quali abbiano presentato domanda regolare.

Entro 30 giorni dal documentato invio della comunicazione, questi ultimi possono presentare ricorso al Rettore dell'Ateneo che ha bandito il concorso il quale decide sentito il Senato accademico. In caso di motivazione contraddittoria o insufficiente, o quando in base ai ricorsi presentati la deliberazione della Facoltà risulti in contrasto con l'interesse degli studi, il Rettore può, con parere del Senato Accademico, non dar corso al trasferimento o richiedere, per una sola volta, una nuova delibera, al Consiglio di Facoltà, dopo di che può provvedere alla copertura, o -eventualmente- bandire la procedura per la copertura mediante concorso del posto vacante.

**Art. 7 - Il professore o ricercatore prescelto deve appartenere allo stesso settore scientifico disciplinare o, in assenza di candidati con tale requisito a settore affine. In tal caso, è necessario acquisire il parere del Senato Accademico, che valuterà la congruità della personalità didattico- scientifica del candidato con le necessità didattico-scientifiche della Facoltà, acquisito il parere del C.U.N..**

**Art. 8** - La nomina è disposta con provvedimento del Rettore. Avverso tale provvedimento è ammessa impugnativa con ricorso in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**Art. 9** -I professori universitari già collocati fuori ruolo non possono partecipare a procedure di trasferimento.

**Art. 10** - A domanda ed indipendentemente dalla procedura di cui agli articoli precedenti è consentito, previo riconoscimento da parte della Facoltà delle necessità didattiche e scientifiche, il passaggio dei professori e dei ricercatori, a decorrere dall'inizio di ogni anno accademico, da un settore scientifico disciplinare ad un altro affine all'interno della stessa Facoltà secondo la seguente procedura:

- presentazione della domanda al Preside della Facoltà di appartenenza;
- deliberazione motivata ed a maggioranza qualificata dal Consiglio di Facoltà, sentito il Dipartimento di afferenza e sulla base dei seguenti criteri:
  - a) pertinenza delle pubblicazioni scientifiche;
  - b) valutazione delle attività didattiche e scientifiche (ed assistenziali per il personale medico della Facoltà di Medicina e Chirurgia) svolte;
  - c) qualsiasi titolo o documento atto a valutare la personalità complessiva del candidato;
- il passaggio è disposto con provvedimento del Rettore, sentito il Senato Accademico;
- in caso di non affinità tra i settori scientifici disciplinari, la deliberazione è trasmessa al CUN per il parere.

**Art. 11** - Nell'ambito dello stesso Ateneo, previo bando con relativa pubblicità interna di almeno 15 giorni, i professori e ricercatori possono, a domanda, passare da una Facoltà ad altra all'interno dello stesso settore scientifico-disciplinare anche in corso d'anno secondo i seguenti criteri:

pertinenza delle pubblicazioni scientifiche;  
valutazione delle attività didattiche e scientifiche (ed assistenziali per il personale medico della Facoltà di Medicina e Chirurgia) svolte;  
qualsiasi titolo o documento atto a valutare la personalità complessiva del candidato.

La domanda va presentata al Rettore dell'Ateneo il quale provvede ad acquisire i pareri del Dipartimento di afferenza, del Consiglio della Facoltà di appartenenza e di quello della Facoltà di trasferimento.

Il passaggio è disposto con provvedimento del Rettore sentito il Senato Accademico.

**Art. 12** - Espletate senza successo le procedure di reclutamento mediante concorso ovvero di trasferimento e/o passaggio di cui ai punti precedenti, è consentito il passaggio da una Facoltà ad altra dello stesso Ateneo, previo bando con relativa pubblicità interna di almeno 15 giorni, da parte di professori e ricercatori inquadrati in settori disciplinari affini secondo i seguenti criteri:

pertinenza delle pubblicazioni scientifiche;

## UNIVERSITA' DEGLI STUDI - L'AQUILA

valutazione delle attività didattiche e scientifiche (ed assistenziali per il personale medico della Facoltà di Medicina e Chirurgia) svolte;  
qualsiasi titolo o documento atto a valutare la personalità complessiva del candidato.

La domanda va presentata al Rettore dell'Ateneo il quale provvederà ad acquisire i pareri del Dipartimento di afferenza, del Consiglio della Facoltà di appartenenza e di quello della Facoltà di trasferimento.

Il passaggio è disposto con provvedimento del Rettore, sentito il Senato Accademico.

**Art. 13** - Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Università. Tale regolamento verrà inserito, per le consultazioni, sul sito Web dell'Università:

<http://www.univaq.it/uniaq/uniaq.htm>.

L'Aquila, li 29.10.2004

**IL RETTORE**

Prof. Luigi Bignardi